



**Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali**

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **37-1/2025** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da DANIELA GIACOMETTI (C.F.: GCMDNL69M60D451F), nata a [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED] (con gli avvocati Emanuela Scaleggi e Fabiola Tobolini),

vista la delega istruttoria,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/03/2025, GIACOMETTI DANIELA, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII;
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto la ricorrente è residente nel Comune di Ancona;
3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
 - la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione economico-patrimoniale e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII;
 - la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che incrementano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda;
 - la ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore nella sua qualità di ex socia accomandante, con quota del 25% e per un periodo di tempo limitato, nella specie inferiore ad un anno, della società [REDACTED] s.a.s., poi dichiarata fallita nell'anno 2023 (fallimento chiuso con provvedimento del Tribunale di Ancona del 25/03/2021);
 - attesa la già rilevata natura imprenditoriale dell'attività esercitata dalla ricorrente, seppur per un periodo di tempo limitato e senza partecipazione alla gestione

dell'impresa, e dell'indebitamento che ne è conseguito deve escludersi in capo alla medesima la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;

- non risultano, peraltro, superati in capo alla stessa ricorrente i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere (riguardo alle quali l'esperto rileva che l'unica posta passiva origina da un avviso di accertamento notificato nell'anno 2005 conseguentemente alla rilevazione di un maggiore reddito d'impresa in capo alla società, di cui la ricorrente era accomandante, imputato ai soci ex art. 5 D.P.R. 917/1986 e derivante da irregolarità nella gestione in cui la Giacometti non ha preso parte);
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nella chiara sproporzione del debito rispetto ai redditi della ricorrente che non ha beni o risparmi e vive del proprio stipendio di infermiera sostenuta anche dal contributo dei familiari conviventi;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe pari ad € 26.770,00, al netto delle spese prededucibili, a fronte di un attivo,

derivante da finanza esterna e da quanto reso disponibile dalla ricorrente nei 45 gg. successivi alla definitività dell'omologa, pari complessivamente ad € 44.750,00, sempre al netto delle prededuzioni);

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ 4.304,10);

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali;

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € [REDACTED] e di un attivo pari ad € [REDACTED] (composto da € [REDACTED] quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale da parte [REDACTED] ed € [REDACTED] derivante da risparmi dell'istante) la proposta prevede:

a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori

b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 4.304,10;
- il pagamento del creditore privilegiato Agenzia Entrate Riscossione, per euro 2.604,69;
- il pagamento del creditore privilegiato Amministrazione finanziaria direzione prov. Ancona Ufficio di Fabriano, per euro 42.145,31;

c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori privilegiati, cui è destinata la proposta, entro 45 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa e la postergazione dei professionisti.

8. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che la medesima debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

9. Ritenuto che si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari, ivi inclusa in particolare quella relativa alla trattenuta sullo stipendio operata a seguito di pignoramento notificato dal Agenzia Entrate Riscossioni al datore di lavoro, e che la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, comma 2-bis, CCII;

visti gli artt. 74 e ss. CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di DANIELA GIACOMETTI (C.F. GCMDNL69M60D451F), nata a [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED];

conferma la nomina dell'avv. Daniele Discepolo anche per la carica di commissario giudiziale affinché svolga le funzioni dell'OCC;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII;

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII;

onera l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni

da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'impresa, ivi inclusa in particolare quella relativa alla trattenuta sullo stipendio operata a seguito di pignoramento notificato dal Agenzia Entrate Riscossioni al datore di lavoro, né possono acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del medesimo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che le prescrizioni rimangano sospese, le decadenze non si verifichino e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non possa essere pronunciata;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, li 08/05/2025

Il Giudice delegato
dott.ssa Giuliana Filippello